REGIONE LAZIO

Dipartimento Sociale
Direzione Regionale Programmazione Sanitaria
Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
Area Programmazione della rete ospedaliera e ricerca

Prot. N. 77816/ 4J/15

Roma, 1 LUG. 2008

Ai Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie, dei Policlinici
Universitari, degli IRCCS

Al Coordinatore del
Centro Regionale Trapianti

LORO SEDI

Oggetto: Decreto del Ministro della Salute del 30 marzo 2008 recante "Disposizioni in materia di trapianti di organi all'estero, ai sensi dell'art. 20 della Legge 1 aprile 1999, n. 91".

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 97 del 24 aprile 2008 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 20 della Legge 91/99 "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti".

Si ritiene, con l'occasione, richiamare

- il comma 1 dell' art. 20 della legge 91/99, in materia di trapianti all'estero, che prevede che le spese di iscrizione in organizzazioni di trapianto estere e le spese di trapianto all'estero sono a carico del SSN, limitatamente al trapianto di organi, e solo se la persona è stata iscritta nella lista di attesa per un periodo di tempo superiore allo standard definito con decreto del Ministro della Sanità per ciascuna tipologia di trapianto e secondo le modalità definite con lo stesso decreto;
- il comma 2 dello stesso articolo prevede che le spese di trapianto sono a carico del SSN nei casi in cui il trapianto sia ritenuto urgente secondo i criteri stabiliti dal Centro Nazionale Trapianti.

Il decreto indicato in oggetto, in attuazione di detta normativa

- definisce le modalità per l'erogazione delle prestazioni sanitarie all'estero, preliminari e posteriori al trapianto di organi, le cui spese ricadano sul SSN;
- individua l'elenco delle classi di patologia e di prestazioni fruibili per tipologia di trapianto di organi;
- individua le prestazioni fruibili;
- definisce i tempi standard di iscrizione nelle liste di attesa per trapianto di organo nel territorio nazionale oltre i quali può essere effettuata l'iscrizione nelle liste di attesa estere ed essere autorizzato l'eventuale ricovero all'estero a spese del SSN (Tabella A allegata al decreto);

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma – tel. 06 51681

- conferisce ai Centri Regionali Trapianti le funzioni di Centro di Riferimento previste dall'art. 3 del decreto del Ministro della Sanità del 3 novembre 1989. I Centri Regionali Trapianti, per lo svolgimento delle nuove funzioni attribuite, possono utilizzare le competenze specialistiche presenti nel territorio di competenza al fine di una tempestiva verifica dei presupposti per l'iscrizione ed il ricovero in centri esteri di altissima specializzazione in regime di assistenza diretta ed indiretta.

Per una esaustiva lettura del provvedimento, oltre ad inviare copia dello stesso, si allega la circolare esplicativa del Ministero della Salute del 12 maggio 2008.

In relazione a quanto precede, i Direttori Generali, per gli aspetti di competenza, sono invitati, con cortese sollecitudine, a dare la massima diffusione del decreto e dei contenuti della presente nota a tutto il personale competente al rilascio delle autorizzazioni per le cure all'estero nonché ai Centri di Riferimento in materia di trapianti, a suo tempo individuati quali strutture competenti in ordine all'accertamento dei presupposti sanitari che legittimano l'autorizzazione al trasferimento degli assistiti all'estero ai sensi dell'art. 3 del DM 3 novembre 1989, attese le modifiche apportate dal provvedimento in argomento sulle modalità e procedure per l'iscrizione in liste estere.

In particolare, le strutture delle Aziende Unità Sanitarie Locali competenti al rilascio delle autorizzazioni per le cure all'estero, sono tenute ad inviare al Centro Regionale Trapianti- presso l'Ospedale S.Camillo Forlanini/ Padiglione Morgagni- , Cir.ne Gianicolese, 87- 00152 ROMA- Tel. 06/58704703-06/58704281- le richieste di autorizzazione e la relativa documentazione presentata dagli interessati.

Entro trenta giorni dal ricevimento dell'autorizzazione da parte del Centro Regionale Trapianti, l'Azienda di residenza dell'assistito è tenuta a trasmettere all'interessato la modulista prevista dai Regolamenti CEE 1408/71 e 574/72 e successive integrazioni per i Paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera o analoghi formulari per i Paesi convenzionati, con validità per un periodo di sei mesi, rinnovabile fino all'effettivo reperimento dell'organo. Analoga procedura è prevista per i Paesi con i quali non vigono accordi internazionali in materia sanitaria.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Direttore Regionale
(dr Alessandro Correani)

Dirigente Ufficio Sangue e Trapianti
Anaide Caponi
Tel 06/51683557
Fax 06/51684665
E-mail acaponi@regione.lazio.it